

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto della inammissibilità della istanza proposta dalla Cedat Real Estate s.r.l., ai sensi del paragrafo L dell'avviso in oggetto, rubricato "Obblighi del soggetto istante e cause di revoca", in quanto il tirocinio formativo risulta essere stato avviato prima del perfezionamento dell'esame di ammissibilità prescritto dal paragrafo I e della successiva approvazione dei relativi esiti;
- il provvedimento viene redatto in forma integrale;
- avverso il presente provvedimento è ammessa istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 6 pagine:

- è immediatamente esecutivo non comportando ulteriori adempimenti contabili;
- sarà pubblicato all'albo *on line* nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, unitamente all'Allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile sui siti <http://pianolavoro.regione.puglia.it> e www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale a notifica all'interessato.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO 7 agosto 2014, n. 502

CIG in deroga 2013/F112. Annullamento parziale d'ufficio - Atto dirigenziale n. 561 del 16.07.2013.

L'anno 2014 addì 7 del mese agosto in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore dott.ssa Paola Riglietti, verificata dalla Responsabile PO, sig.ra Maria Luisa Monfreda e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni del Lavoro, dott. Giuseppe Lella:

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la gra-

duale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il verbale di accordo del 1/2/2013 e successive modificazioni ed in particolare l'Intesa del 12 aprile 2013;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot.40/0020420) avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga - chiusura anno 2013";

Visto il verbale di accordo del 09 giugno 2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali.

Preso atto che l'atto dirigenziale n. 516 del 16.07.2013 è da considerarsi parzialmente illegittimo in quanto veniva concessa all'azienda, indicata nell'allegato A del presente atto, la possibilità di presentare istanza di riesame avverso l'atto dirigenziale di non ammissibilità, sebbene l'istanza dovesse considerarsi inammissibile in quanto prive di sottoscrizione del richiedente;

Preso atto che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto per cui la mancata apposizione della firma in calce al documento finisce con l'inficiare la validità e l'efficacia della manifestazione di volontà contenuta nell'atto stesso;

Preso atto che la sottoscrizione della domanda con cui viene richiesta all'Amministrazione la concessione o l'ammissione all'esercizio di diritti e prerogative (nella specie, domanda di ammissione all'integrazione salariale) costituisce elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che la sua mancanza determina la non riconducibilità della manifestazione di volontà ad un soggetto determinato e l'inefficienza ad esplicare gli effetti negoziali cui la domanda stessa è preordinata;

Preso atto che sussiste, ai sensi dell'art. 21 nonies della L.241/90, un interesse pubblico all'annullamento parziale dell'atto; interesse, peraltro, confermato dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza e parità di trattamento rispetto ad altri soggetti che hanno richiesto l'ammissione al tratta-

mento e che sono risultati esclusi per la medesima motivazione;

Preso atto che, non essendo intervenuto alcun atto autorizzativo e che non risultano accolte istanze di riesame, non si è generato alcun affidamento del destinatario rispetto alla positiva valutazione dell'istanza presentata;

Rilevato, di conseguenza, che non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- Di prendere atto che, per mero errore materiale, è stata concessa all'azienda, di cui all'allegato A,

la possibilità di presentare istanza di riesame a seguito di determina di non ammissibilità, le cui istanze dovevano considerarsi inammissibili in quanto prive di sottoscrizione;

- Di annullare, limitatamente all'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i provvedimenti n. 561 del 16.07.2013;
- l'impresa di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di riesame, non è ammessa a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni indicate nel predetto allegato;
- l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzata** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dell'impresa come sopra individuata;
- Il provvedimento viene redatto in forma integrale

e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo
- sarà pubblicato (per estratto) all'albo online nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.	RIF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	N. Determina	NOTE
1	BA/59/20	20/05/2013	17282	07039750729	Ind15dlp	0915786547	TECNODEL SRL	SANTERAMO IN COLLE	70029	VIA LIFONDI 28	BA 4	1978	01/01/2013	30/04/2013	561 del 16/07/2013	DOMANDA DI TRATTAMENTO CIG NON FIRMATA